



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Ex DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITA'
E DEI SISTEMI DI QUALITA'

Ex CONQUA I

Ufficio

Roma, 22 marzo 2010

DG EXCONQUA
Prot. Uscita del 22/03/2010
Numero: 0007081
Classifica:



Agli Organismi di controllo dei vini a D.O.
LORO SEDI

OGGETTO: sorteggio delle aziende da sottoporre a visite ispettive – piano dei controlli
vini a denominazione di origine.

Si fa riferimento ad alcuni quesiti trasmessi a questo Ufficio da alcune di codeste Strutture di controllo, in merito all'applicabilità di un sistema alternativo di sorteggio delle aziende da sottoporre a visita ispettiva per le schede 3-4 Viticoltore, 2 Vinificatore e 2-3 Imbottigliatore del piano di controllo, rispetto a quello previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2008.

A tal riguardo, ed al fine di uniformare le attività delle singole strutture di controllo rispetto alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 29 marzo 2007 e 17 luglio 2008, appare necessario precisare che l'attività di verifica presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve e presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento dovrà essere effettuata annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata l'anno precedente, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, che potrà essere pari al 10%.

Inoltre in applicazione dell'allegato A lettera b) del decreto 17 luglio 2008 si precisa che:

- a partire dal 2° anno di applicazione del piano dei controlli, dovrà essere sorteggiato un numero di aziende tra quelle già sottoposte a verifica ispettiva, l'anno precedente, da riproporre a controllo, che rappresentino almeno il 3 % della produzione complessiva;
- il controllo del 10 % sulla resa massima di uva ad ettaro, previsto dalla scheda 4 Viticoltore, fa parte del campione del 15% di cui alla scheda 3 Viticoltore;
- limitatamente alle visite ispettive viticole, a partire dall'8° anno di applicazione del piano dei controlli, il campione di aziende da sottoporre a visita ispettiva dovrà essere costituito da almeno il 8% delle aziende;
- la scelta delle aziende da sottoporre a controllo dovrà essere effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia potranno essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente Regione o degli altri Organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza nel settore vitivinicolo.

Appare in ultimo necessario precisare che tale sistema deve essere inteso ed applicato per singola denominazione di origine, nonché per singola scheda del piano dei controlli e che, solo nel caso di sovrapposizione dei nominativi delle aziende casualmente estratte tra quelle da sottoporre a visita ispettiva, potrà essere previsto da codeste strutture di controllo una unica verifica ispettiva per tutte le produzioni riconducibili alle denominazioni di origine oggetto del controllo.

Ciò in ragione del fatto che codeste strutture di controllo sono autorizzate con apposito decreto allo svolgimento dei controlli di conformità al disciplinare di produzione per le singole denominazioni di origine e che, a tal riguardo, deve essere rispettato il principio di trasparenza ed imparzialità del sorteggio, presupposto indispensabile per il mantenimento del requisito posto alla base dell'incarico di autorizzazione allo svolgimento dei controlli in parola.

Si ricorda inoltre, che ai sensi dell'allegato B punto 8. del decreto ministeriale 29 marzo 2007, codeste strutture di controllo, sono tenute a comunicare, alle Regioni competenti nonché a questo Ispettorato, le liste degli operatori estratti per le verifiche ispettive e le metodologie di sorteggio utilizzate per singola denominazione di origine.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Giuseppe Serino

 Ispettore Generale Capo